

9.1. La Riviera cop. chiamata di San Giulio era an-
ticamente uno dei Ducati Longobardi. E in
presidetto Minulfo al medesimo il Duca
Minulfo rammentato da questo Diacono, dal
Lib. 4. cap. 3.
Lugaresi da tanti altri Sanctori, e costoro di stretto
non si sa come giusta le osservazioni della conte-
sta gerarchia, e di sì da poco tempo, come
questi sia passato in potere dei Vescovi di No.

cap. part. 2.

pag. 309.

(A) novaria
sacra pag. 175.

varia; Se bene il Venerabile Despaye nelle (6)
avvisa che viciat et appropinquat Carlo magno
apostolicus legationem ad ditionem Episcopi
Longobardi, in ditionem episcopi novariensis
dage soggiogati da Carlo magno
ordine redit, nichil di tale della concessione della
Riviera a favore della chiesa novara sarebbe fondato
sulla
supponendo donazione fatta da Carlo magno come sopra
l'endro di tale ante facendo (6) ed avendo di Novara
di Novara protetto di allora la superiorità territoriale
in due diparti, ~~si recitò~~ nel avvece che è scitato
unedi da costante celebre dire tra il R. f. p. 3 da tempo
Vescovo di Novara ed i figli della Riviera quale
malgrado del malumore intrapreso nell'anno 1615. e
1647. non ebbe fine, che nell'anno 1767. mediante la
concessione deli R. Fugno d'anno 1767. stata approvata
con reale provisione di Clemente datata apud S. Mariani
majorum anno incarnationis 1767. XV. Kalend. augusti

9.2. ~~La Riviera di San Giulio~~
questionale intorno alla vera denominazione
di questo diocesi finalmente con sentenza deli R. S. S. S.
1757. è dichiarato dovrai chiamarsi Riviera di S. Giulio

9.3. (A) per la Riviera di S. Giulio che non si è curato di proci-
lare. (Novantato Vescovo (C) si è secondo ripreso)
Gallardo Giulio Priore (C) di Genova 1724/617, ma
secondo l'Ornamento del postato di Milano

in luogo di moni-
prior Vescovo

(66)

anche pag. 169.

4
La Nuova poi superiore viene divisa in Orientale, ed
Occidentale, così che forma due Orinati distinti
e nel chiarissimo Camerale delle 7. g. mbre 1770, con
cui si sono stabilite le carte dell'Assegnazione
dell'Orinato di Vossano restano registrate tutte,
e singole le terre, e Castelli della Nuova.
E la dignità di V. S. S. comprende il Borgo di
S. S. di Vossano di Vossano.

Il 4. Eggi giova riflettere che anticamente S. S.
era diviso in due parti, cioè in S. S. superiore,
e in S. S. inferiore, ed ognuno spettava al.
La Giurisdizione di Vossano di Vossano, e form-
ava parte della Nuova inferiore. E S. S.
poi inferiore che comprendeva anche Vossano
spettava all. Duca di Milano, di cui fu
alienata la Giurisdizione di S. S. inferiore
colle Regalie annessi, fosse di cavalli, e sale,
del Duca Gio. Galeazzo che era morto sotto
li 9. luglio 1494. allo stesso giorno di S. S.
inferiore; E dacché questo luogo trovavasi in
allora infeudato a favore del Scrivano
Alpinolo Casati volle detto p. p. d. di mesi
anche dalla subordinazione feudale, come
infatti si è da questa scritto in seguito a di-
ploma dello stesso Duca delli 15. agosto
ultimo anno detto anno 1494.

5
Il 5. Averdo quindi in tale foggia gli Uomini, e famule
di S. S. inferiore, acquistata la Signoria di indigen-
derlo dallo Stato di Milano, e la franchigia
dei Tributi, e la Negativa, e la Stima con
veniente di S. S. al Governo della stessa ve-
corile di Novara con riconoscere il Vescovo pro-
tempore in loro Signore, e questa deliberazione
è stata approvata dallo stesso Duca con sue let-
tere delli 4. ottobre detto anno commise al che-
ferendario della Città di Novara di mettere sotto
il signor Pallavicino Vescovo eletto di Novara, in
nome di detta città, in possesso del ^{castello} stesso,
misto impero, ed amminod. Giurisdizione del luogo
di S. S. con fare restare dagli Uomini, e
ramento di fedeltà, ed obbedienza nel modo, e forma
sotto e prestarsi dalli altri sudditi della stessa
Vescovile di Novara, come infatti fu messo in possesso
sotto li 31. ottobre, suddetto. E insieme la loro con-
dizione con sotto certi patti, e condizioni, così gli
S. S. stessi, e tutti che da ne risultasse di tutto per loro
maggiore cautela, E per tale effetto ne riportarono
la conferma di essi nell'anno 1503. dal Cardinale
Alessandro Sforza, e dal Cardinale Federico San-
Serdino nell'anno 1507, e dal Cardinale Giulio
della Rovere nell'anno 1552. E ad oggi
di provvedere alla pubblica tranquillità nell'

6
Anno 1535 Il Cardinal Morone con sue lettere, e
patenti dello 21. Maggio uni le due Città in
modo tale che si dovesse considerarle per un sol
Corpo, ed un solo Comune. Separando solo sup-
porre una con tutto i suoi territori del Gessano
sua Giurisdizione in un colli effino, e abolendo
la divisione di Borgo inferiore, e superiore, volle che
sia ventisei amministrate la giustizia da un Giudice
distinto dalla dichiarazione che in deputazione
flettori, et suddecenti fosse tenuto al Comune
di Borgo mediante la persona de suoi ammi-
nistratori di proporre tre, o quattro soggetti probi,
ed esperti uno de quali potessi dovesse eleggere
in fletore. E quanto fu fatto, ed operato a questo
signorido dal Cardinale che non fu approvato
per la maggiore, e perche superiore del
Contanto in dette lettere, e patenti del Cardin-
ale Morone, si è riportato dal padre loro sotto
li 10. Luglio 1535. d'approvazione, approvazione,
e conferma; alche non si può essere fatto
End E dalla suddetta volontaria dedizione de-
bita di Borgo inferiore, ed al detto 21. compie-
sta al pubblico di Borgo di eleggere il fletore
rispondendosi l'endito Giulio Francesco De pa-
pofsi nel suo Commentario stampato in
Borgano L'anno 1637. De Gessano, e Gessano

7
est. rone. etiam de Episcopo Novaria Dixit re-
-tinuente sibi separatam Curiam, et jure eligendi
fletorem quidcentem ut unus ex totis quibus
Consilioris dicti sui proponuntur necessarii sit et
quodam approbando per prefatam Episcopum.

S. C. Cetera in quibus primis, importanti formam de
distinte Giurisdizioni, e siano Giudicatori, e dove
ed hanno le loro lettere, e leggi particolari che sono
denominate Statuti. Et il Giudice della
Chiesa superiore, ed inferiore, e chiamato Cap-
ellano, dante. La loro sede era anticamente in
Castro come rimane in oggi tenuto a risped-
ere il Capellano in Castro di Spola e d'alt. Spola.
Et il Giudice di Borgo ha il titolo di fletore
E posto questo in una Giurisdizione di Gessano,
e sua prece. questa d'una Regola d'avere
un Giudice distinto: e per particolare legge erano
esclusi di questa Giurisdizione li Portorosi, e pos-
cia dalli Vescovi si è praticato a farsi, e questa
cap. 124.
Giurisdizione a quello che veniva eletto per Capellano
della Chiesa superiore, e che per questo ragione
a Vescovi l'elezione del Capellano, e dei Layde-
renti de fletori, e degli Altari della Chiesa
e sede il Capellano pro jure reddendo nella giu-
ria di Giovedì, Lunedì, Giovedì, e Sabato.

Regia Capellano

(a) In. flet.
cap. 124.

Salvo le sante scritture. Da tutti in Göttinga,
convegni nel mese di Agosto.
87. ^{in seguito} immediato, per tanto le convenzioni e patti stipu-
lati tra li Sinfonisti e la classe Scholare di
Novara, fu radiata nel pubblico di Sinfonia la
ragione di eleggere il Giudice d'Altman, e la
famiglia di ingegneria, ossia Danigello, e prima
dell'unione dei due Sinfonisti, veniva eletto il Giudice
del pubblico di Sinfonia inferiore, con unanimità gli
potestati, come se appare dalle lettere patenti del
Cardinale Sanseverino del 18. agosto 1603, ed
in seguito tale unione, rimase il dritto di eleggere il Giu-
dice mediante una forma ed istituto, il Publico
se potesse il Vescovo presidiare dai Segelli prela-
tati, richiama il pubblico di Sinfonia d'una tale
riguardo, ed esaminato, ed eletto dal celestino
Sinfonista e Sovverei Altmanisti. Pretati ma-
nifesta la pretesa di Sinfonia, al pari consule
conferma, come se appare dalla Sinfonia per
esso compilato, e premendo al pubblico di Sinfonia
di conservare il dritto di eleggere il Giudice medi-
ante la forma sopra tutti li documenti a Sinfonia
E. adombrano Barro. Del Signor, per la Sinfonia
non conferma, come in fatti, prima esaminare li
documenti li medesime accordi, ed il dritto ha
ha il pubblico di Sinfonia di eleggere l'Altman,
ed il Danigello, il tutto anche dalle stes. stes.

di Sanp. di T. luogo sotto il Cap. il Capo de' atti
effici. valendo, e sotto il Capo de' Elettore. Scrivimi
e sotto il 3. felt. 1832. Magnifico e Maraviglia
mondo, nel pubblico di Sanp. l'atto di eleggere
l'altare. E per tal effetto nasce a libera dogg.
zione de' Vescovi e l'elezione del Longo Senato
e del Finale. Ed il Pretore e tenuto a sedere
pro iure reddendo nel giovedì di cap. chedura not.
manas salvo che tra fessato.

13) Santo il Castellano come il fratore di S. Onofrio
sono tenuti più di cloritare la Giurisdizione
dell' idonea campione. De Mondo, et conigliando
Indicatus in pre Offici, et de solucio come
coronations que contre les fiers contrent enve
et peras, que inderint, e tale campione
Indicatus in pre Offici, et de solucio come

Espresso, quel medesimo

- che apportata dall'istesso Statuto della Giurisdizione civile, criminale, ed economica viene esercitata dai soli detti Pretori colà che le loro Sentenze non sono Criminali non vanno in giudizio di conferma avanti il Supremo Magistrato del Regno.

che il Titolo importasse pena di morte, o di Galera, e ad oggetto di appioppare li delitti venisse accoglimento de non restarsi molti se imponiti li Delinquenti in alcuna forma di punizione.

Stano giudicando dove
vece il suo Proibito.

pubblica di Milano sommi 12 giugno 1743
ne cessare l'interdizione

Cap

Del resto il Castellano non ha nè un Salario, officio, o
 aggrazione, e solo godeva annualmente ~~lire venti, soldi~~
~~quindici Imperiali o Titoli~~ certa Segna da diverse
 Terre, e invece di questa gli viene corrisposto certa dete.
 terminata Somma per caduna di dette Terre, e perve
 soltanto L. 233. ~~Impli o Titoli~~ per le visite delle strade
 della Riviera Superiore, e L. 50. ~~Impli~~ per quelle
 di Gollano e Fieve. Il protore poi di Sonso ha
 Salario di L. 6. ~~Impli~~ per cadun mese, sebene a Termini
 dello Statuto sarebbe il di sole L. 25. ~~Impli~~ all'anno.

S. 11. de.

lario, approvato.
 la vent, del di
 ne dat' d'ingr.
 effo certa d'ele.
 Tene, e perve
 fite delle stude
 le, per quella
 fono ^{per} ~~per~~
 fono ~~per~~
 ottenere l'omi
 d'anno.

43

Detti Statuti da osservarsi un ben inteso Volano,
quali si custodirino nel pubblico Archivio; Li sta-
tuti poi di S. Ivo furono fatti sul finir dell' an.
no 1553. e furono approvati dal Cardinal Cordero
nel anno 1559. ^{e mancò di questi} ^{il nome}
^{in istruzione di S. Ivo} ^{di fatto di poter pubblicare}
far, ^{si pubblica} qualunque ordine, quacunque
militationes, et quodam, ^{talmente che quanto}
nell'ordinato, ^{apre} fatta dalla detto Ammiraglio
della avere la sua esortazione, come nel
appreso dal capo de XII. ^{transitus} longhi o terra
sommi aligenti, et comandamento, ed in dipenden-
za di tale facoltà, l'Ammiraglio di S. Ivo
face il Governatore dei dritti di frutti di Campi.
e non che venissero colti dai Campioni dovessero q-
ue estinguiti nel Campo coll'essempio alla
ordine. Provvedere certamente utile, e vantag-
gioso, mentre ben pochi si spendono di comeli-
fere simili fatti nella Provvidione di S. Ivo.

12. Avendo l'esperienza dimostrato che le Leggi
penali portate dalli Statuti non erano suffi-
cienti per contenere il popolo, essi pensarono li
vesperi a formarne altre, po' è stato re etto
origine il Giurisdico che forma parte della
Statuti, e' una legge universale a tutta
la Divisione e Giurisdizione di S. Ivo; così che
revale agli Stati e Patati. Ed il primo che

Li notaj in Riviera sono sempre stati creati dai Visconti e di:
Avierej creati altrove notaj furono sempre dai medesimi
approvati e non ammettendoli per li creati delli Conti
Palatini d'ogni nuovo signoria, e non ha la Riviera
collegio quale fu essendo rimasto assoluto: circa da cui po:
tia, e commissioni dei protocolli delli notaj sopra li hanno
diversi provvedimenti fatti dal Monsignor Rescaye nell'anno
1602. e la Monsignor Rivoni sotto li 10. Tubra 1699. e
questo titolo li creati delli notaj fu confermato scelti
nel 9. 14. dell'apostolica congregazione, e di: Onoraj dovuti
alle notaj sono sempre regolati secondo la taglia
delli notaj di Novara e così lo Statuto di Gexano parlando
di questi si ripete alantasia delli notaj di Novara;
e per tal effetto chiedosi con manifesto istruttorio delli
gubris 1770. publicato da Regia Camera, non ha
potuto aver d'eff. il suo effetto per la Tassa ivi posta
per li notaj della Riviera in ordine a Gexano a suo
prezzo, essendoli per provisioni statuite sarebbe la loro
taglia quella delli notaj Regij, come che questo sarebbe, che
si trova in oggi in Novara non pagandosi, che alcuni notaj
della Riviera per ora pretendono gli Onoraj sotto
secondo l'antica taglia che ha per titolo = Tassa noverale
capitulationis, supplementorum, et publicorum notariorum
divisa per notaj Collegii civitatis Novariae

Scrittura delli particolari privilegi, franchigie, e delle
particolari esenzioni e titoli che vanta la Riviera
si è riconosciuto che il di lei stato politico, e morale
impone che debbasi considerare per un corpo separato
da qualsivoglia altra giurisdizione, e distretto, e così co-
me una provincia distinta in quella maniera che fu
sino ~~finisce~~ specie di provincia da valle Sesia, e
Lepota, ed a nessun altro capo luogo subordinata
e per tale ~~effetto~~ nella fondazione dell'anno 1513, e
1641. si è dichiarato che i Luoghi della Riviera sia-
no separata ab omni et quocumque Territorio di
Comitatus, ac Diocesi temporali cuiuscumq. Civitatis
et cuiuscumq. alterius Locum, e per tal effetto deve godere
il privilegio che compete ad una provincia di avere in lo-
ro un avvocato fiscale ed un giudice qualificato come
appunto viene praticato nella Valtellina, e sarebbe desi-
derabile che gli ex. reuci si unissero circa Lodi
nel giudiziaro delle cause civili a quello che è presente
dalla ex. Capitano, come anche a questa si unissero
circa parole pare, onde configare li delinquenti, ritenendo
però queste leggi disponendole che sono adattate al-
lo stato e così stabilire un uniforme circa il procedimento
nelle cause civili, e nel castigo de' delinquenti

[illegible]

In mentre chi non è vicino, ne gode dei diritti della vicinanza ha
viva attiva non ha voce attiva nella vicinanza, affinché quelli
che si trovano fuori d'una chiesa all'altro nella chiesa
che non sono originari della terra non si considerano per vicini
sebbene sieno Rissuati.

Gissa del Governo di Milano delli 28. Giugno
1873. fissata che gli usi d'interesse legale
fosse del cinque per cento, e che si puno potesse con-
spiegare di più del cinque per cento si uniformò la
Miniera a tale Salsa d'Interesse. E d'atto il clero.
Sesso Senatorio delli 22. aprile 1787, venne emanato
giuramento della monarchia e governo, e in esso si
conteneva che non si potesse in tempo che si
trattava la sua Conventione, rinascere la Salsa degli
non venisse ridotta la Salsa degli Interessi al tre,
e mezzo per cento, ^{considera} ma se detto ^{non} manifestò ha luogo in
Miniera per effetto di pubblicazione tanto per le
Capitali che si sono fatti prima di detta Epoca, come
di quelli che si vanno facendo, allora d'alti continenti
si stabilisca maggior interesse del 3. 10. per 100,
e se non si può più del 3. 10. viene ordinato
ordinato quando non si d'interesse legale d'una flanza
mentre.

S. M. G. la Miniera molti privilegi per le S. M. G.
di esse franchigie, e dispensazioni, e franchigie, e
dispensazioni della immunità da tributi
ed i come ne risulta dalle Capitolezioni fa
seguite nell'anno 1829. col Duca Filippo
Milano Dispenti, e nell'anno 1847. col Cap.
italiani, e Dispensi della S. M. G. di Milano
e colli altri Sanzioni Principi che regnarono

nel Ducato di Milano, e dalle Sentenze
del Chiaristrato di Milano delli 8. Febb. 1571
e 16. Luglio 1579, e delli 11.embre 1673, e da
la dichiarazione dei Negolatori del Dato
della Mercanzia delli 10. Febr. 1653, e da
questi privilegi, franchigie, e dispensazioni si ebbe
riguardo nei concordati dell'anno 1673. 1682.
e 1687, e col S. M. Carlo Emanuele di felice
memoria ^{fu} la dichiarare nella Convenzione
15. Giugno 1767, e che era sua mente che
gli Interessi godessero tutti quei privilegi, e
franchigie, che fin allora avevano goduto, ed
in dipendenza di tale dichiarazione, concessa
alle Miniere li privilegi, e franchigie, di cui
nelle S. M. patenti 19. ottobre 1767, e non poss.
sono espresse le Miniere obbligati al pagamento
tanto di verun tributo ordinario, straordinario,
contribuzione, non meno che a qualunque altro
peso esordio per causa di guerra, come ne
consta dalle Sentenze riportate, nel Som-
mario dei privilegi della Miniera.
S. M. Afferma che si ha Miniera dalla Gestella
del Sale

8. 16. Al Reggime dell' Università della Città e Terra, ed
alla conservazione dei diritti, privilegi, e prerogative, e
franchigie vi sovrasta il Collegiato ^{determinato} ~~che chiamasi~~
il Consiglio Generale, ed è questo composto di quindici
Soggetti, cioè due dell' i Noti, e sue Uirinati; due
di Orta; uno di Ameno; Tre di Armeno; Di cui
hanno uno di Miglianino, e tre della Colonia-Quid-
centale; Due di Pollano, e Pieve. Ed uno di Siro
~~Sono Signori Pietro De Giorgi, Statista del maggiore~~
~~Eli Confignieri della città, uirati sup. E le spese sono~~
~~si fanno alle spese dei consigli dei soggetti che dovevano~~
~~regolate nelle Edificazioni delle Spese che si ovver-~~
~~(entrare nel consiglio generale) ad un tale tempo da~~
~~non fare veruna spesa secondo l'anno gener-~~
~~lissimo dell' anno del Sig. XVII. Soggetti in~~
~~confignieri, e questo consiglio generale a di capo~~
~~confignieri, quest' o. Angelo Archimondi, e altri nella~~
~~Da quello che in alcune terre si ritorna~~
~~e in alcune terre si è ora una particolare com-~~
missione come sarebbe in Orta, Pollano, Siro &c. e
L'elezione dei Confignieri viene fatta secondo le
leggi particolari de' paesi, ^{a di dieci Quattro} trascurate ~~esclusi dalla loro~~
~~in confignieri quali e quale persona dalle medesime~~
~~non escludi~~, ed in tal' elezione si devono specialmente
osservare gli ordini di Confignier Visconti delli 21. Set-
tembre, 1691. capiche in ordine a Pollano si devono os-
servare ^{anche} le disposizioni, dicui nella sentenza del R.
Capellano D'Odescatichi. 1668. amersi devono osser-
vare in Siro le disposizioni fatte il 1. Mayo dello Stato
De duodecim hominibus consilio; e questi Confignieri
particulari hanno l'amministrazione pubblica de' ripo-
stiri Comuni, e nelle Terre poi dove non v'è Consiglio,